

DELIBERA N. 274/12/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE
ALLA SOCIETÀ TELECITY S.P.A. (EMITTENTE TELEVISIVA OPERANTE IN
AMBITO LOCALE TELERADIOCITY LOMBARDIA) PER LA VIOLAZIONE
DELL'ART. 5 TER, COMMI 1, 2 E 3, DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 novembre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTA la legge regionale Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20 recante *"Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)"* e successive modificazioni;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia ha accertato, in data 15 giugno 2012, la violazione del disposto contenuto nell'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP da parte della società Telecitv S.p.A. esercente l'emittente televisiva locale Teleradiocitv Lombardia nel corso della programmazione televisiva diffusa il giorno 17 ottobre 2011 dalle ore 19:58 alle ore 20:26, il giorno 18 ottobre 2011 dalle ore 14:27 alle ore 15:24 e dalle ore 20:00 alle ore 20:28, il giorno 19 ottobre 2011 dalle ore 14:26 alle ore 15:24 e dalle ore 19:59 alle ore 20:27, il giorno 20 ottobre 2011 dalle ore 19:58 alle ore 20:26, il giorno 21 ottobre 2011 dalle ore 19:57 alle ore 20:25, il giorno 22 ottobre 2011 dalle ore 19:57 alle ore 20:25 e il giorno 23 ottobre 2011 dalle

ore 19:38 alle 19:48 nel corso di trasmissioni contenenti messaggi promozionali di servizi di pronostici del gioco del lotto integranti televendita veicolata mediante ricorso a numerazioni telefoniche a valore aggiunto;

VISTO l'atto – cont. 13/12 – datato 3 luglio 2012 e notificato in data 6 luglio 2012 che contesta alla predetta società esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Teleradiocity Lombardia, nel corso della programmazione televisiva sopra menzionata la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia ha fornito, con nota del 16 luglio 2012, alla società Telecity S.p.A. copia della registrazione della programmazione televisiva oggetto di contestazione;

RILEVATO che la società Telecity S.p.A., con memoria difensiva datata 1 agosto 2012, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, ha eccepito quanto segue;

- a) il programma televisivo “Casalotto”, non è classificabile come televendita, in quanto il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia relativamente a precedenti procedimenti sanzionatori aventi ad oggetto l'accertamento di messaggi promozionali analoghi a quelli oggetto della presente contestazione ha proceduto all'archiviazione;
- b) Il programma televisivo “Casalotto” non è classificabile come televendita. 1) Per insussistenza del requisito della “*indipendenza*” televisiva e che unitamente all'inserimento dei messaggi nel contesto di un programma li qualifica come “*telepromozione*”. 2) Per insussistenza dell'offerta al pubblico, la dottrina ritiene che l'elemento distintivo della televendita sia l'offerta al pubblico, ove è fondamentale la formulazione della proposta contrattuale che nel caso di specie è carente come manca il requisito della mera accettazione mediante chiamata delle numerazioni pubblicizzate. “*Tale telefonata si svolge infatti come segue: - un messaggio introduttivo gratuito informa l'utente in merito al carattere sociale informativo dei servizi forniti attraverso le numerazioni in oggetto; alla riserva del servizio in favore dei maggiorenni e al costo della chiamata; - si specifica successivamente che, soltanto restando in linea e selezionando il servizio di interesse tra quelli che vengono espressamente indicati mediante associazione ad uno specifico tasto, il chiamante presta il proprio consenso rispetto all'accesso al servizio; soltanto a seguito della selezione e della digitazione dello specifico tasto, il chiamante presta dunque il proprio consenso rispetto alla fornitura del servizio e accede al relativo contenuto che, preme evidenziare, è di natura “passiva”; la tassazione della chiamata è pertanto avviata soltanto a seguito della selezione e della digitazione del tasto corrispondente al servizio richiesto*”. Secondo la società il perfezionamento del contratto avviene non nei messaggi, ma mediante la telefonata, come testimonia il fatto che la tariffazione della chiamata è avviata soltanto successivamente alla scelta sperata dallo stesso. A sostegno si cita la dottrina (Aldo Ceccherini) secondo cui “*le televendite sono, propriamente, contratti stipulati a distanza, con l'utilizzazione di strumenti telematici, ai quali, infatti, si applicano le disposizioni dell'art. 9 d. lgs. 15 gennaio 1992, n. 50 e le altre ivi richiamate: in esse, la trasmissione in video ha funzione di offerta al pubblico, ciò che non può dirsi nel caso di presentazione di prodotti e di aziende con l'indicazione del numero telefonico audiotex, giacché in questo caso la formazione del contratto si svolge interamente su un canale telematico diverso da quello della trasmissione televisiva, la cui funzione è limitata alla promozione, ed è dunque tipicamente pubblicitaria*” e la giurisprudenza della Suprema Corte nella decisione n. 15747 del 13 dicembre 2001, a commento della quale l'autore appena citato ha espressamente condiviso quanto dichiarato dalla Corte di Cassazione. 3) Per carenza del requisito della durata, i messaggi contestati raggiungono non la durata minima – 15 minuti – stabilita dalla

- normativa europea e nazionale di primo e secondo grado, per le finestre di televendita, non raggiungendo i tre minuti;
- c) non trattandosi di televendite, non è applicabile ai programmi in questione il divieto di riferimenti a numerazioni a sovrapprezzo;
 - d) anche ove si ritenesse versarsi in fattispecie di televendita, i divieti recati dall'art. 5 ter afferiscono a telepromozioni relative a pronostici laddove nel caso di specie si tratta di *“servizi informativi inerenti le estrazioni del lotto. I servizi informativi forniti attraverso le numerazioni a sovrapprezzo nel corso della trasmissione Lotto News consistono nella mera lettura degli ultimi numeri estratti sulle diverse ruote del lotto..... Pertanto, le esigenze di tutela dei consumatori, a presidio delle quali sono stati imposti i divieti di cui all'art. 5 ter della delibera sopra citata, non sussistono nel caso di specie posto che, trattandosi di informazioni di natura informativa, i messaggi non sarebbero in ogni caso idonei a sfruttare la superstizione o la credulità del pubblico”*;

RILEVATO che la predetta società, in sede di audizione tenutasi in data 12 settembre 2012, ha ribadito quanto sostenuto con la predetta memoria difensiva, insistendo per l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia ha proposto, in data 15 ottobre 2012, a questa Autorità *“la prosecuzione del procedimento sanzionatorio in questione”*, sostenendo che riguardo alla natura del programma in questione come televendita, l'offerta di consulto relativi alle estrazioni del lotto che vengono dispensati ai telespettatori che compongono le numerazioni telefoniche a tariffa maggiorata è da qualificare come televendita, che, per gli orari in cui è trasmessa e le modalità praticate - sovrapprezzo delle telefonate e possibilità di contatti vocali - integra l'ipotesi di violazione contestata; a tutto questo deve aggiungersi che *“l'enfasi posta sulla possibilità di vincita, l'invito ripetuto a chiamare e l'analisi in diretta delle probabilità delle estrazioni dei numeri”* sono elementi che non consentano di ritenere che *“le analisi proposte siano elaborate su base di inferenza statistiche”*;

RITENUTO che la proposta presentata dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia risulta meritevole di accoglimento, in quanto;

a) gli inviti a chiamare in diretta le numerazioni mostrate in sovrapposizione al fine di acquistare i pronostici elaborati dagli esperti contengono già tutti gli elementi per individuare un'offerta al pubblico che, a norma dell'art. 1336 c.c., vale come proposta quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. Tali inviti, infatti, indicano la causa (la compravendita del servizio), l'oggetto (il pronostico del lotto e relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando, sicché all'utente non resta che manifestare la sua accettazione della proposta contrattuale così formulata per aversi l'accordo delle parti. Il fatto che l'informazione relativa al gioco del lotto venga ottenuta dopo aver digitato i tasti per la selezione del servizio è proprio la conferma del fatto che è sufficiente la selezione numerica per giungere al perfezionamento del contratto, a fronte della permanenza dell'offerta da parte dell'operatore che ai sensi del medesimo art. 1336 c.c., permane fino ad eventuale revoca della proposta. Né vale a mutarne la natura la circostanza per cui la tariffazione specifica non venga avviata al momento stesso del collegamento telefonico, in quanto discende dagli obblighi posti dalla normativa in materia di servizi a sovrapprezzo il fatto che il servizio possa partire solo dopo che l'utente sia stato correttamente informato in merito alla tariffazione specifica del servizio stesso; quanto, poi, all'affermazione *“il chiamante presta dunque il proprio consenso rispetto alla*

fornitura del servizio e accede al relativo contenuto che, preme evidenziare, è di natura passiva”, nel caso di specie, l’interazione tra l’utente-telespettatore e il sistema che provvede a condurre il richiedente alla ricerca dell’argomento desiderato attraverso guide opportune può avvenire anche senza la presenza di operatori con conversazioni dal vivo (ad es. tramite computer);

b) la durata minima delle televendite non può essere considerata un criterio idoneo ad inquadrare i messaggi in questione in una fattispecie giuridica, essendo essa volta a regolamentarla e non a qualificarla come tale; inoltre, accanto alla “*finestra*” di televendita, il sistema normativo prevede anche gli spot di televendita costituiti da televendite di durata inferiore ai quindici minuti (cifr. art 5 bis, comma 6, delibera n. 538/01/CSP) che sono ammessi ancorché computati nei limiti di affollamento pubblicitario; peraltro, la norma di cui all’art. 5-bis, comma 5, della delibera n. 538/01/CONS non è applicabile al caso in esame, in quanto disciplina il comportamento delle emittenti e dei fornitori di contenuti in ambito nazionale e non delle emittenti che operano in ambito locale;

c) nel caso di specie è stata trasmessa una televendita comunque di pronostici concernenti il gioco del lotto che, a prescindere dal proporre il conseguimento risultati positivi mediante il ricorso al criterio probabilistico ovvero di tipo personalistico, riconducono il programma televisivo contestato nella previsione di cui al citato comma 1;

d) l’enfasi posta in ordine alla possibilità di vincita e l’invito ad ascoltare le “*previsioni importanti*” finiscono per trarre in inganno il pubblico per mezzo di esagerazioni sul contenuto e gli effetti dei servizi offerti;

e) sull’emittente grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art 5 ter comma 1, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni “*nel corso delle trasmissioni di televendita relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all’utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica*”, e che, ai sensi del comma 3 “*le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5 ter, comma 2, delibera n. 538/01/CSP i programmi televisivi di cui al comma 1 non devono trarre in inganno il pubblico anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti ed evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili;

RITENUTO che la citata società risulta non aver osservato il disposto di cui all’art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, nel corso della programmazione televisiva andata in onda nei giorni 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre 2011;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. b) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, in considerazione della natura della norma a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente, attraverso specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini nel corso di più giornate di programmazione televisiva;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio, corrispondente alla sanzione di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), per la singola violazione pari al doppio del minimo edittale moltiplicata per il numero di episodi rilevati (n. 7) corrispondenti alle giornate di programmazione televisiva del 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre 2011 secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro relatore, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Telecity S.p.A. esercente l'emittente televisiva locale Telradioecity Lombardia, con sede in Castelletto d'Orba (AL) (15060) alla via Lavagello 31, di pagare la sanzione amministrativa di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le*

garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 274/12/CSP”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 274/12/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 21 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Laura Aria